

29/10/2024

# COMUNE DI CISLAGO

provincia di Varese

Committente:

Consorzio Via Peschiera  
P. IVA 03656870122  
C.F. 03656870122  
Via Don Minzoni 39  
21053 Castellanza (VA) IT

Oggetto:

## PIANO ATTUATIVO AMBITO C2 via Peschiera

Ai sensi delle L.R. art.14 n°12/2005  
L.R. 31/2014 art.5 comma 6

Titolo:

## NTA Piano attuativo

Il progettista:



Dott.Arch. Fiorenza Brugugnoli

Data: Novembre 2023

Aggiornamenti:

**Luglio 2024- Ottobre 2024**

Scala:

Tavola:

**L**

## **NTA PIANO ATTUATIVO ( Piano di Lottizzazione) C2- VIA PESCHIERA**

### **CISLAGO**

## **INDICI URBANISTICI – EDILIZI – AMBIENTALI AI SENSI DELLE N.T.A. DEL P.G.T.**

### **VIGENTE**

#### **1 - (Art.13)**

SD - Superficie drenante 30% SF

#### **2 - (Art. 16b) - Distanza dai confini (DC)**

##### Edificazione in soprassuolo

- maggiore o uguale a mt. 5.00 per edifici di H minore o uguale a mt. 10.00
- Per edifici H maggiore di mt. 10.00 = H edificio – mt. 5.00.
- Costruzione a confine di edifici previa Convenzione tra proprietà diverse con impegno reciproco all'edificazione in aderenza (PUNTO C).
- Ammessa costruzione a confine tra lotti della stessa proprietà senza alcuna Convenzione.
- Sempre ammessa la costruzione di accessori a confine tra i lotti senza alcuna convenzione nel rispetto delle altezze previste dall'art. 22 NTA. La presente norma vale anche per i lotti in cui non sia stata indicata in planivolumetrico la presenza di costruzioni accessorie, nel rispetto di quanto previsto all'art. 22 NTA relativamente all'altezza degli accessori.
- Ammessa la costruzione di accessori a mt 1,50 dal confine con le strade interne nel rispetto dell'art. 22 NTA relativamente all'altezza massima fuori terra.
- Ammessa per gli edifici di abitazione la distanza minima di mt. 5,00 dalle strade private interne.
- Distanza degli edifici fuori terra interni al Piano Attuativo dai confini esterni al Perimetro del Piano Attuativo: mt. 5.00 per edifici sino ad H. mt.10.00. Per edifici H maggiore di mt.10.00 = H. edificio – mt.5.00.
- Distanza assoluta degli edifici fuori terra a confine con fasce di salvaguardia ambientale = mt. 10.00 (inedificabile art. 11 N.T.A. del P.G.T.).

##### **Costruzioni in sottosuolo**

- Le costruzioni totalmente interrato da almeno tre lati e contenute nella quota massima all'estradosso complessiva di cm. 100, non sono da computarsi al fine della distanza dai confini con le proprietà private

- Resta inteso che una parte o tutta la copertura delle costruzioni interrato può essere utilizzata a cortile o spazio gioco pavimentato, purché venga garantita la non praticabilità degli stessi spazi, anche a mezzo di fioriere inamovibili, per almeno mt. 1.50 verso i confini di terzi. (art. 905 C.C.)

### **3 - (Art. 16 a) - Distanza dalle strade (DS)**

- Le strutture interrate (altezze a norma art. 16 b) debbono distare dal limite delle strade pubbliche e piazze pubbliche almeno mt. 3.00 eccetto quelle necessarie per servizi tecnologici).
- È data facoltà di realizzare corselli di accesso a box interrati a confine con proprietà pubblica purché scoperti (cielo libero) o coperti con quota estradosso strutturale finito a quota $\pm$  0.00.
- In presenza di strade private o a fondo cieco, chiaramente destinate al servizio dei singoli edifici o di gruppi di edifici, la distanza minima dell'edificazione dal confine stradale deve essere di **ml. 5,00**, ad eccezione di edifici accessori come sopra previsto per costruzioni in soprassuolo e di pensiline di ingresso agli edifici.

### **4 - (Art. 16 c) - Distanze tra le fronti degli edifici (DE)**

- È la distanza misurata in proiezione orizzontale tra le fronti - finestrate e non - di due edifici.
- È prescritta la distanza minima assoluta di mt. 10,00 tra le pareti finestrate di edifici antistanti.
- È altresì prescritta, tra le pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto.
- Tale norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata anche se gli edifici si fronteggino per una lunghezza inferiore a mt. 12.00 in deroga a quanto previsto dal DM. 1444/68 per le zone C.
- È prevista la possibilità di costruzioni in aderenza tra proprietà diverse previa sottoscrizione di Convenzione regolarmente registrata e trascritta nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile.
- È prevista la possibilità di costruzioni in aderenza tra lotti diversi secondo le seguenti prescrizioni:
- l'unione di due lotti nei quali è prevista l'edificazione di edifici a tre piani abitabili (lotti 1,2,3,4,5 e 11) in un unico lotto
- l'edificazione di edifici con tipologia a ville e villette nei lotti nei quali il Piano di Lottizzazione prevede la costruzione di edifici a tre piani



- l'unione di due o più lotti nei quali è prevista la costruzione di edifici bifamiliari a due piani ( lotti 6,7,8,9) in uno o più lotti a condizione che sugli stessi vengano realizzati edifici unifamiliari, bifamiliari o villette a schiera.
- l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del piano attuativo, sempre nel rispetto delle distanze legali;
- l'edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 così come precedentemente prescritto;
- lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del piano attuativo, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione, e a condizione che non siano ridotti gli spazi pubblici o di uso pubblico già adibiti a parcheggio, verde o spazi di manovra;
- la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
- La misurazione viene effettuata sulla perpendicolare ai due edifici non considerando ai fini della distanza minima, eventuali aggetti aperti, balconi aperti da almeno due lati, verande panoramiche amovibili e completamente trasparenti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b-bis, D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e gronde con sporgenza fino a mt. 1,50.
- Nel caso di sporgenze superiori a mt. 1,50 la parte eccedente tale limite va considerata ai fini della determinazione della distanza. La parte eccedente va computata anche nella superficie coperta e pertanto rientra nella verifica delle distanze.

## **5 - (Art. 18) - TIPOLOGIE EDILIZIE PREVISTE**

Le tipologie edilizie previste:

A - Edifici isolati: edifici a villa, villino, con distacco dai confini e dalle strade.

B - Edifici abbinati: edifici costruiti in adiacenza, con un lato in comune sul confine di proprietà, senza formare frontespizi nudi.

C - Edifici a schiera o in linea: edifici costituiti da più unità, perlopiù unifamiliari, uguali o simili, ripetuti con o senza suddivisione tra le aree in proprietà distinte.

D- edifici plurifamiliari su più piani

## **6 - (Art. 19 a) - STRADE PRIVATE**

- È vietato aprire strade private senza il Permesso di Costruire o titolo equivalente

- Per ottenere il permesso all'apertura occorre presentare domanda allegando il progetto della strada, corredato dagli elaborati seguenti:
- c) Planimetria in scala non inferiore ad 1:500 derivata da rilievo topografico, completamente quotata, anche in altimetria, con indicazione del tracciato stradale, del suo innesto nella rete viaria esterna, degli impianti per lo smaltimento delle acque, dei centri per l'illuminazione e quanto altro necessario per illustrarne le caratteristiche;
- d) Sezioni tipo di dettaglio in scala non inferiore a 1:200, e particolari descrittivi e costruttivi degli elementi caratteristici;
- Le strade private al servizio delle abitazioni avranno una larghezza di 5,00 m. minimo mentre la strada di primario accesso al comparto avrà larghezza di mt.6.00.
  - Le strade a fondo cieco termineranno con uno slargo di dimensioni tali da poter assicurare ai normali mezzi di trasporto l'inversione di marcia così come da progetto di Piano Attuativo.
  - Le strade private di distribuzione come dai piano Attuativo (Piano di Lottizzazione C2- Via Peschiera) saranno attribuite in comproprietà millesimale alle proprietà dei lotti.

#### **7 - (Art. 19b) - ACCESSI CARRAI**

- Il confine tra l'area privata e l'area pubblica deve essere opportunamente contrassegnato con soglie;
- È prevista la possibilità di chiudere l'accesso alla strada di distribuzione interna verso la strada pubblica con cancello o sbarra da porsi al filo dell'immissione sulla strada pubblica.
- I cancelli carrai e porte di autorimesse debbono aprirsi verso l'interno della proprietà privata;
- Viene stabilito che l'accesso carraio ai lotti debba avvenire unicamente da viabilità interna.
- La larghezza dell'accesso carraio non deve essere inferiore a 3,00 ml.
- I box accessori posti a confine con la viabilità interna debbono avere accesso esclusivamente dagli spazi privati.
- I cancelli carrai delle proprietà private sulla strada di distribuzione interna possono essere collocati a filo strada.
- Le rampe scivolo di accesso ad eventuali spazi interrati o seminterrati debbono avere inizio a distanza di almeno mt. 4.50 dal cancello carraio posto sul filo della recinzione stradale.



- La posizione dei passi carrai come da planimetrie di Piano Attuativo è puramente indicativa. In fase di progettazione degli edifici gli stessi possono essere ricollocati come più funzionale all'edificazione.

## **8 - (Art. 21) – RECINZIONI**

- Le recinzioni verso gli spazi pubblici o privati aperti al pubblico, devono essere costituite da strutture trasparenti e devono essere di altezza non superiore a m. 2,00, di cui una parte piena di altezza massima di m. 0,80, misurata dalla quota naturale del terreno, sui confini verso le proprietà private, e dalla quota di marciapiede adiacente (esistente o da realizzarsi) verso le proprietà pubbliche.
- L'altezza massima dell'intera recinzione a confine con la pista ciclabile sarà comunque di mt. 2.40 massimo misurata dal piano della pista ciclabile.
- Le recinzioni lungo i confini privati possono essere di tipo cieco, previo accordo tra le parti debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ma non dovranno superare l'altezza di ml. 2,00 dalla quota naturale del terreno.

Nel caso in cui le proprietà confinanti risultino poste a quote diverse, l'altezza della recinzione non deve superare i ml. 2,50 dalla quota più bassa. Se alla distanza minore di ml.5,00 dal confine risulta posto un fabbricato, la parte cieca della recinzione non dovrà superare ml.1,00 per la parte corrispondente al fabbricato.

- I cancelli pedonali sulle strade private possono essere a filo con la recinzione.
- Nei casi di edifici plurifamiliari dovranno essere arretrati di 1,50 ml. nel rispetto delle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche.
- Eventuali pensiline di copertura non dovranno sporgere dal filo della recinzione e la copertura degli ingressi pedonali, dovrà essere contenuta nell'altezza massima di m. 2,60 se piana e di m. 3,50 se inclinata e nell'ingombro massimo di mq. 6,00 di superficie coperta, nel rispetto delle altre disposizioni regolamentari.
- Le recinzioni al limite tra la proprietà privata ed aree pubbliche devono essere contenute completamente sulla proprietà privata.
- È preferibile l'utilizzo di rete metallica plastificata elettrosaldata per la parte aperta sopra la parte piena.
- È vietato l'utilizzo di recinzioni metalliche in acciaio inox o altro materiale riflettente verso le proprietà pubbliche e verso la pista ciclabile.

## **9 - COSTRUZIONI ACCESSORIE E BOX - (Art. 22)**

#### Prescrizione specifica per P.A. C2 Via Peschiera

- Sempre ammessa la costruzione di accessori a confine tra i lotti senza alcuna convenzione nel rispetto delle altezze previste dall'art.22 NTA. La presente norma vale anche per i lotti in cui non sia stata indicata in planivolumetrico la presenza di costruzioni accessorie, nel rispetto di quanto previsto all'art. 22 NTA relativamente all'altezza degli accessori.

#### **Art. 22**

Le costruzioni accessorie devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

- A - essere aderenti agli edifici principali o avere da questa distanza non inferiore a ml. 3,00.
- B - essere arretrati dagli spazi pubblici di almeno ml. 5,00, salvo maggiori arretramenti per fasce di rispetto.
- C - non devono superare l'altezza massima di ml. 2,50 misurata dal livello naturale del terreno fino all'estradosso del solaio di copertura o di eventuali sporgenze di gronda. Nel caso di terreni confinanti con quote differenti, l'altezza massima a confine s'intende misurata dalla quota inferiore, salvo convenzione tra confinanti.
- Per i box di cui al punto e) dell'art. 22 del vigente P.G.T. - se realizzati in aderenza all'edificio principale, ferma restando l'altezza massima interna di 2,50 m, potranno avere una copertura di altezza libera se ed in quanto in continuità con la copertura dell'edificio principale, nel rispetto dei limiti di formazione dei sottotetti.
- Le costruzioni accessorie, dovranno prevedere soluzioni progettuali, materiali e colori tali da garantire un corretto inserimento ambientale ed un corretto rapporto con la edificazione circostante, ed inoltre dovranno comunque attenersi alle eventuali prescrizioni normative relative alla prevenzione incendi.

#### **10-TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE (Art. 25)**

Deve essere prevista:

- Negli ambiti residenziali la piantumazione obbligatoria di un albero per ogni 100 mq di superficie fondiaria come previsto dal progetto del verde che fa parte integrante del Piano Attuativo. (Piano di Lottizzazione C2)
- Nei progetti delle nuove costruzioni si dovrà includere il progetto della sistemazione esterna di tutta l'area, destinando a verde piantumato una parte della



superficie del lotto così come indicativamente definito dallo specifico progetto del verde del Piano Attuativo.

Il verde così realizzato andrà mantenuto nelle migliori condizioni di sviluppo. La violazione dell'obbligo di mantenimento del verde (alberi e arbusti) comporta l'emanazione di apposita ordinanza perseguibile ai sensi dell'art. 31 e seguenti D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dell'art. 44, comma 1 lettera a), dello Stesso D.P.R.

Gli impegni di cui ai precedenti punti saranno trascritti nella Convenzione con definizione dei tempi di esecuzione di tali lavori.

Per quanto riguarda la piantumazione da mettere a dimora sulle aree cedute dai Lottizzanti al Comune di Cislago, l'Ente si riserva, in fase esecutiva delle opere di urbanizzazione, di chiedere modifiche delle essenze e della posizione delle stesse, fermo restando l'importo complessivo della piantumazione previsto nel computo metrico estimativo.

## **11 -AMBITI DI TRASFORMAZIONE (art 30)**

### **Art. 30 - AMBITI DI TRASFORMAZIONE**

*Gli Ambiti di Trasformazione individuati dal D.d.P. sono relativi ai Centri Storici (A), al Tessuto Urbano Consolidato (residenziale e per servizi urbani (B/SU), a interventi F standard di nuova edificazione e/o trasformazione, a interventi V per infrastrutture per la mobilità) ed a interventi di nuova edificazione per insediamenti residenziali (C), per servizi (C/S) e per insediamenti produttivi (D). [...]*

### **C2 - Intervento di Via Peschiera**

*Intervento di Via Peschiera*

*L'insediamento si dovrà caratterizzare dal punto di vista paesaggistico - ambientale in riferimento al contesto di valore paesistico che gravita intorno all'insediamento della Chiesa di S.Maria della Neve e della Cassina S.Maria Iniziata.*

*Le compensazioni di cui all'art. 33 previste per l'Ambito di Trasformazione C\_ sono relative*

*- alla cessione / attuazione dello standard all'interno dello stesso Ambito ed alla cessione /attuazione dello standard F\_*

*- alla quota di 4.741 mc dei 22.400 mc di edilizia libera ed alla quota di 2.032 mc dei 9.600 mc di edilizia convenzionata spettanti all'ALER in quanto derivate dall'attuazione contestuale dello standard F\_ ERP e F\_ CC di cui alla successiva a linea*

*- all'attuazione contestuale da parte dell'ALER dello standard F\_ ERP per una volumetria ed una Slp pari a 4.479 mc e 1.493 mq ed alla cessione/attuazione contestuale dello standard F\_ CC per un volume ed una Slp di 2.749 mc e 916 mq.*



*Oltre all'attuazione delle aree standard comprese all'interno dell'Ambito deve essere altresì prevista la formazione e la realizzazione della pista ciclopedonale che collega l'Ambito di Via Peschiera con quello di Via Cavour/Vismara proseguendo fino al Cimitero Comunale, come verrà definito in sede di progettazione definitiva.*

**(Il tutto come da schema generale concordato in rettifica delle aree perimetrate e come da rettifica calcoli planovolumetrici).**

**L'insediamento si organizzerà nello schema della biourbanistica di cui all'art. 32.C1,**  
*diminuendo gradualmente l'altezza degli edifici in avvicinamento all'area di influenza della Chiesa. L'Ambito è interessato dalla Classe 2c di fattibilità geologica di cui all'art. 24 e dagli altri vincoli di cui al Rapporto Ambientale*

## **12--PEREQUAZIONE, COMPENSAZIONE E INCENTIVAZIONE URBANISTICA (Art. 32)**

### **C1- Riqualificazione urbanistica**

*- Sostegno della Biourbanistica nei Piani Attuativi, attraverso le seguenti azioni:*

- 1) l'isolamento acustico: attraverso parchi interni e isole precluse totalmente al traffico;*
- 2) la sicurezza sismica e urbana: prevedendo case di altezza medio - basse e con ampi spazi verdi;*
- 3) la sicurezza idraulica e il riuso delle acque: con vasche di laminazioni, irrigazioni con acque meteoriche o riutilizzate;*
- 4) la disposizione degli edifici: con planimetria orientata lungo la direttrice est – ovest per la migliore esposizione solare delle costruzioni e per il minimo ombreggiamento fra edifici (diritto al sole, orientamento prevalente e volumi compatti o accorpati);*
- 5) la natura del terreno: permeabile e con capacità di dispersione del gas radioattivo (radon) e dei campi magnetici;*
- 6) le tipologie edilizie: a densità libere come nel centro storico che risulta il modello in grado di alternare case basse ed alte esaltando le esigenze individuali di espressività, di autocostruzione e di costruzione da integrare nel tempo;*
- 7) gli spazi pubblici: per l'integrazione sociale e per la libertà dalle auto, con successione di piazze interne collegate da percorsi ciclo pedonali e con presenza di esercizi commerciali di vicinato;*
- 8) le energie alternative: teleriscaldamento e pannelli solari alimentano il quartiere, integrando le esigenze individuali;*

9) *il quartiere polifunzionale: la frequentazione del quartiere deve essere tendenzialmente sempre possibile in quanto contiene più funzioni, comprese quelle ammesse come compatibili con le destinazioni principali (residenza, servizi);*

10) *l'arte nel quartiere e la qualità urbana: non esistono aree di risulta da nascondere. La qualità dei luoghi è affidata alle installazioni artistiche, che s'integrano col contesto e danno riconoscibilità ai luoghi.*

*- Promozione della riqualificazione urbanistica attraverso le seguenti azioni:*

- *attuazione delle direttive di cui agli Ambiti di Riqualificazione di cui all'art. 31;*
- *riuso del territorio urbanizzato;*
- *riqualificazione di ambiti urbani centrali o di quartieri monofunzionali, attraverso:*
  - *il ridisegno del verde*
  - *la formazione dell'arredo urbano;*
  - *la realizzazione di punti di centralità in ogni quartiere;*
  - *la creazione di luoghi polifunzionali (con residenza, attrezzature collettive, attività paracommerciali, funzioni culturali e del tempo libero)*
- *progettazione e realizzazione di interventi di recupero di aree o situazioni degradate e/o dismesse;*
- *tutela degli insediamenti*

#### **a-MECCANISMI PREMIALI**

*- Gli interventi che dimostreranno in sede di progetto e sulla base della relazione di un Tecnico abilitato, di attuare in modo organico le Azioni elencate a titolo esemplificativo per ciascun programma e gli indici ambientali di cui al successivo art. 35 delle N.T.A. del vigente P.G.T. od altre Azioni simili proposte dall'Operatore e comunque che dimostreranno di superare il 30% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio , potranno usufruire di un incremento volumetrico o di SIp del 10%.*

*A garanzia di una corretta attuazione delle azioni dichiarate in sede progettuale, verrà presentata un'apposita fidejussione, pari ai benefici volumetrici e/o finanziari. Tale fidejussione verrà svincolata sulla base di una Relazione conclusiva e positiva sull'attuazione delle Azioni previste.*

*In caso contrario verrà incamerata la fidejussione.*

*Gli incrementi volumetrici verranno valutati in riferimento a quanto disposto dall' art.13 delle NTA del vigente P.G.T..*

*La norma è applicabile in sede progettuale per il singolo edificio oggetto di titolo abilitativo.*

*La fidejussione sarà calcolata sommando all'importo per l'acquisto del maggior volume,*



calcolato con le tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo, l'eventuale minore importo versato per oneri di urbanizzazione e parcheggi privati.

### **13-MATERIALI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI**

#### **Coperture**

A falde, a volta o piane. Finitura in cotto, tegola canadese o guaina bituminosa ardesiata, coperture metalliche in rame o lamiera preverniciata. Vietato l'uso di coperture metalliche in acciaio inox o satinato se non opportunamente verniciate

#### **Intonaci:**

Silicati, silossani, intonaci a base cementizia, mattoni faccia a vista, inserti in pietra. - Ammesse zoccolature e fasce marcapiano.

#### **Parapetti balconi :**

Pieni, metallici, a vetro a scelta dei progettisti.

#### **Colore facciate :**

Come da palette colori per i numeri da 1 a 6 compreso.

Ammessi inserti e fasce per i colori 7-8-9.

### **14 - (ART. 34) - ALTEZZA DEGLI EDIFICI**

Per gli Ambiti (C) di nuova edificazione

H= nel rispetto di quanto disposto dall'art. 16b e dell'art. 16c e comunque non superiore a tre piani abitabili

### **15 - (ART 11) - FASCE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

*1. Qualora lotti a destinazione residenziale siano localizzati a confine di aree destinate a insediamenti produttivi e agricoli e tali destinazioni siano a conferma di previsioni urbanistiche vigenti alla data di adozione del presente P.G.T., negli interventi di nuova edificazione, dovranno essere realizzate idonee zone di salvaguardia ambientale a protezione degli insediamenti residenziali. La fascia di salvaguardia comprende le zone interposte tra gli edifici produttivi e/o tra gli impianti e attrezzature afferenti all'attività produttiva e gli edifici residenziali. [...]*

*3. Qualora i lotti edificabili siano localizzati a confine di aree agricole, il P.G.T. individua o va individuata in sede di P.A. una fascia di proprietà privata da mantenere in condizioni di decoro a cura e spese dei proprietari, inserita nell'ambito dell'intervento. Essa è destinata alla realizzazione di spazi verdi con possibilità di*



*frazionamenti.*

*In essa è vietata qualsiasi tipo di nuova costruzione, fatta eccezione per depositi di ricovero di attrezzi della dimensione (Sc, H) di cui all'art. 52, da realizzarsi in legno o muratura e con copertura in tegole.*

*A confine di tali aree di compensazione, la cui localizzazione all'interno dei Piani Attuativi è vincolante, è possibile costruire gli edifici dei Piani Attuativi stessi.*

*Nel caso dell'esistenza di strutture provvisorie o definitive che non siano conformi, in termini di materiali e dimensioni, con quanto descritto nel Piano Attuativo cui l'area si riferisce, si dovrà provvedere all'adeguamento, alla sostituzione o alla demolizione di tali strutture.*

*Il progetto planivolumetrico del Piano Attuativo indica le opere di sistemazione ed adeguamento di tali aree comprese le piantumazioni.*

*Gli impegni di cui ai precedenti punti saranno trascritti nelle Convenzioni con definizione dei tempi di esecuzione di tali lavori coordinati con quelli della realizzazione degli edifici dei Piani Attuativi stessi.*

*Tutte le fasce e le quinte arborate di cui sopra, già definite sulla tavola dell'Azzonamento, fermo restando le loro caratteristiche dimensionali, potranno essere rilocalizzate in sede di Pianificazione Attuativa.*

**Per quanto riguarda la piantumazione da mettere a dimora sulle aree cedute dai Lottizzanti al Comune di Cislago, l'ente si riserva, in fase esecutiva delle opere di urbanizzazione, di chiedere modifiche delle essenze e della posizione delle stesse, fermo restando l'importo complessivo della piantumazione previsto nel computo metrico estimativo**

## **16-OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA- RETE GAS**

I lottizzanti hanno espressamente scelto di non realizzare la tubazione del gas metano dalla via Peschiera al Perimetro del Piano Attuativo. Nel caso di eventuali future richieste di allacciamento alla rete gas da parte dei lottizzanti e loro aventi causa, l'onere di realizzazione e potenziamento della rete del gas metano sarà interamente a carico degli stessi.

IL TECNICO

Arch. Fiorenza Brugugnoli

Novembre 2023

25 Giugno 2024

28 Ottobre 2024